informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 164 – 04 GIUGNO 2025

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ADEMPIMENTI**

CONFERMATA LA PROROGA DELLE POLIZZE CATASTROFALI

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023**
- **DM n. 18/2025**
- **DL n. 39/2025, convertito dalla Legge n. 78/2025**
- **Informative SEAC 6.3.2025, n. 73; 28.3.2025, n. 98; 2.4.2025, n. 102; 7.4.2025, n. 105 e 17.4.2025 n. 121**

IN SINTESI

Come noto, la Finanziaria 2024 ha introdotto, in capo alle imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

In sede di conversione del Decreto che ha disposto la proroga del termine per adempiere all'obbligo in esame, oltre alla modifica dei parametri di riferimento per individuare le imprese interessate dalla proroga, sono state introdotte alcune novità di seguito esaminate.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), ha introdotto l'obbligo per le **imprese** (tenute all'iscrizione nel Registro Imprese) di stipulare entro il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 (31.12.2025 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura) ad opera dell'art. 13, comma 1, DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", **contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni** di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

NB L'obbligo in esame **non riguarda gli imprenditori agricoli** ex art. 2135, C.c., considerato che per gli stessi trova applicazione il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ex art. 1, commi 515 e seg., Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

Con il Decreto n. 18/2025 il MEF ha disciplinato le modalità attuative / operative degli **schemi di assicurazione dei rischi catastrofali** (Informativa SEAC 6.3.2025, n. 73).

Nell'ambito del DL n. 39/2025, il Legislatore ha concesso la **proroga dell'obbligo di copertura dei rischi catastrofali all'1.10.2025** per le **Medie** imprese / **31.12.2025** per le **Piccole / Micro** imprese.

Sulla G.U. 30.5.2025, n. 124, è stata pubblicata la Legge n. 78/2025 di conversione del citato DL n. 39/2025. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche alla disciplina in esame, di seguito illustrate.

PROROGA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO PER MICRO / PICCOLE / MEDIE IMPRESE

Come sopra accennato, con il DL n. 39/2025 il Legislatore ha concesso la **proroga dell'obbligo di copertura dei rischi catastrofali** (e delle relative conseguenze in caso di inadempienza), differenziandola in base alla dimensione dell'impresa (**1.10.2025** per le **Medie** imprese / **31.12.2025** per le **Piccole / Micro** imprese). Per le **Grandi** imprese il termine rimane fissato al 31.3.2025.

Per individuare la dimensione dell'impresa il comma 1 dell'art. 1, DL n. 39/2025 rinvia(va) alla Direttiva UE n. 2023/2775 che prevede la rilevanza di 3 specifici elementi, ossia:

- numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio;
- ricavi netti vendite / prestazioni;
- totale Stato patrimoniale.

In sede di conversione del citato Decreto, il richiamo alla Direttiva UE n. 2023/2775 è stato **sostituito con la Raccomandazione n. 2003/361/CE**, in base alla quale la Micro impresa, Piccola / Media impresa è così individuata (tale classificazione è stata recepita dal DM 18.4.2005).

Elementi da considerare	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Dipendenti	Meno di 10	Meno di 50	Meno di 250
Fatturato	Non superiore a € 2.000.000	Non superiore a € 10.000.000	Non superiore a € 50.000.000
Totale bilancio	Non superiore a € 2.000.000	Non superiore a € 10.000.000	Non superiore a € 43.000.000

VALORE DEI BENI DA ASSICURARE

Con l'aggiunta di un nuovo periodo al citato comma 101, è previsto che per la determinazione del **valore dei beni** da assicurare si **considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno** interessato dall'evento calamitoso.

Sul punto si rammenta che il predetto valore / costo è così definito dall'art. 1, DM n. 18/2025.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Valore di ricostruzione	Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali / tipologia / caratteristiche costruttive / dimensioni e funzionalità.
Costo di rimpiazzo	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

IMMOBILI OGGETTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Come disposto dal citato comma 106, secondo periodo, l'obbligo assicurativo **non riguarda** gli immobili gravati da abuso edilizio / costruiti in carenza delle autorizzazioni ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Ora, con la riscrittura del secondo periodo del comma 106, è previsto che l'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli **immobili costruiti / ampliati sulla base di un valido titolo edilizio** ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio.

Inoltre sono assicurabili gli **immobili oggetto di sanatoria** o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria / condono.

Per gli **immobili non assicurabili** in base a quanto sopra **non spetta alcun indennizzo / contributo / sovvenzione / agevolazione** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO ALTRUI

In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1-bis, DL n. 155/2024 l'obbligo assicurativo interessa i beni elencati dall'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2), e 3), C.c. ossia:

1. terreni e fabbricati;
2. impianti e macchinari;
3. attrezzature industriali e commerciali;

a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con **esclusione di quelli già assistiti** da analoga copertura assicurativa, **anche se stipulata da soggetti diversi dall'impresa che impiega i beni**.

Ora, al citato comma 2, sono aggiunte le seguenti previsioni:

- qualora l'impresa, al fine di adempiere all'obbligo in esame, **assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa** (non già assistiti da analoga copertura assicurativa), provvedendo a **comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene**;
- il proprietario è tenuto a **utilizzare le somme per il ripristino** dei beni danneggiati / periti o della loro funzionalità;
- in caso di **inadempimento**, **da parte del proprietario**, **del vincolo di utilizzo dell'indennizzo**, l'impresa ha comunque diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario;
- per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, **l'impresa che ha stipulato il contratto di assicurazione** (per conto altrui o per conto di chi spetta) **ha privilegio** sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione ai sensi dell'art. 1891, comma 4, C.c..

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it